



**Restauro?**

**Ristrutturazioni?**

**Manutenzioni?**

**LA SOLUZIONE C'È!**

**(ma non è questa)**



**Vademecum operativo per la verifica  
dell'idoneità tecnico-professionale  
delle Imprese (D.Lgs. n. 81/2008, art. 90)**

Realizzazione:



Coordinamento scientifico:

**Dott. Paolo Nalon, consulente aziendale**

Supervisione:

**Dott. Enrico Vettore. Resp.le Categorie - Confartigianato Venezia**

Consulenza tecnica:

**Artambiente s.c.r.l.**

Iniziativa *"Preventivi stracciati? Stracciali pure!"*



Progetto *"Venezia ricomincia da tre"*

Vademecum operativo ad uso del cittadino per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese artigiane operanti nella Venezia insulare.

con il contributo di:



CAMERA DI COMMERCIO  
VENEZIA ROVIGO

Progetto grafico:

Aqua Design Venezia

[aquadesign.agency](http://aquadesign.agency)

## PREMESSA

Questo vademecum si rivolge a chi vive e/o opera nella Venezia insulare e si trova nella situazione di dover scegliere l'impresa o l'artigiano a cui affidare i lavori di restauro della propria abitazione o dei locali sede della propria attività imprenditoriale.

L'affidamento dei lavori, anche in ambito privato, non può più limitarsi ai soli criteri di economicità. Scegliere la ditta per la ristrutturazione della propria casa, guardando solo a chi fa il preventivo più basso, oltre che rischioso in termini di qualità dell'intervento, è vietato per legge.

Il Decreto-legge 4/5/2023, che modifica il decreto legislativo 81/2009, meglio noto come Testo Unico sulla Sicurezza, impone a carico del committente una serie di obblighi. Lo stesso provvedimento prevede che quest'ultimo possa essere chiamato in causa come corresponsabile di eventuali incidenti sul luogo di lavoro.

**Compito di ciascun committente è di verificare, prima dell'avvio lavori, se l'azienda incaricata può presentare la cd. idoneità tecnico-professionale, intesa non come generica capacità imprenditoriale, ma come il possesso di specifici requisiti professionali in relazione a quel particolare lavoro oggetto dell'appalto.**

Rispettare le regole costa. Le imprese per garantire interventi sicuri e di qualità sostengono dei costi fissi e quindi difficilmente comprimibili, per questo motivo i preventivi "stracciati" devono suonare come un campanello d'allarme.

L'elenco delle aziende potenzialmente in grado di presentarsi "con le carte in regola" è riportato nel sito [soscasavenezia.it](https://soscasavenezia.it); queste, oltre ad operare storicamente a Venezia, hanno provveduto a sottoscrivere un codice deontologico che le impegna a garantire elevati standard qualitativi nel rispetto delle tecniche di restauro e dei materiali richiesti dalla Città storica, condizioni contrattuali certe e trasparenti, oltre che il rispetto degli obblighi di sicurezza.

Venezia, maggio 2024

**IL SEGRETARIO**  
Matteo Masat

**IL PRESIDENTE**  
Andrea Bertoldini

dal 1945  VENEZIA

*Confartigianato*  
Imprese

# ARTIGIANATO, LINFA DELLA CITTÀ



[WWW.ARTIGIANIVENEZIA.IT](http://WWW.ARTIGIANIVENEZIA.IT)

sede centrale  
**Venezia**

Castello S. Lio 5653/4  
tel 041 5299211

**Lido**

via S. Gallo 43  
tel 041 5299280

**Murano**

Campo S. Bernardo 1  
tel 041 5299281

**Burano**

Via S. Mauro 58  
tel 041 5272264

**Pellestrina**

San Pietro in Volta 110/b  
tel 041 5273057

**Cavallino Treponti**

via Fausta 69/a  
tel 041 5300837

## INDICE

Premessa	1
Le parole del “Testo Unico”	4
Come scegliere bene l’impresa	5
Cosa prevede la disciplina?	5
Cosa fare prima di affidare i lavori?	6
Il committente: solo un “centro di raccolta delle carte”?	8
Avvio ai lavori: quando?	9
La verifica prosegue per tutto l’iter dei lavori	9
L’impresa affidataria quali margini di autonomia ha?	10
Come deve rapportarsi il committente con gli eventuali subappaltatori?	10
Il committente può delegare qualcuno all’assolvimento di tali adempimenti?	11
Attenzione!	12
Appendice e modulistica	13

## LE PAROLE DEL “TESTO UNICO”\*\*

**Cantiere:** qualunque luogo in cui si eseguono lavori edili o di ingegneria civile (art. 89, comma 1, lett. a).

**Committente:** è il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata indipendentemente da eventuali frazionamenti nella sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto (art. 89, comma 1, lett. b).

**Idoneità tecnico-professionale:** possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare (art. 89, comma 1, lett. l).

**Impresa affidataria:** impresa titolare del contratto d’appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi (art. 89, comma 1, lett. i).

**Impresa esecutrice:** impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando le proprie risorse umane e materiali (art. 89, comma 1, lett i-bis).

**Lavoratore autonomo:** persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione (art. 89, comma 1, lett. d).

**Uomini-giorno (u/g):** entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera (art. 89, comma 1, lett. g).

## IL COMMITTENTE PUÒ DELEGARE QUALCUNO ALL'ASSOLVIMENTO DI TALI ADEMPIMENTI?

La prima cosa da fare, per avere un cantiere sicuro, è scegliere bene l'impresa e/o il lavoratore autonomo che eseguiranno i lavori.

**Scegliere bene** significa scegliere un'impresa:

- che conosca e rispetti gli adempimenti in materia di sicurezza;
- i cui lavoratori siano "in regola" ed abbiano ricevuto la necessaria formazione ed informazione sulla sicurezza del lavoro;
- che utilizzi macchine e attrezzature a norma;
- che si avvalga a sua volta di subappaltatori e prestatori d'opera idonei.

Scegliere bene **spetta al committente, anzi, è il primo e fondamentale obbligo di tutti** i committenti di lavori edili; ciò vale per:

- qualsiasi committente (pubblico o privato; persona fisica o società; professionista/imprenditore o privato cittadino/consumatore);
- qualsiasi lavoro (grandi interventi infrastrutture/immobiliari o piccole ristrutturazioni/riparazioni; lavori con permessi di costruire, con denuncia di inizio attività o senza nessun altro titolo abilitativo; lavori di lunga durata o interventi di poche ore).

In questi pochi principi è racchiuso il significato profondo di uno dei fondamenti del Decreto Legislativo n. 81/2008, il (cosiddetto) Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro: **la verifica dell'idoneità tecnico professionale.**

## COSA PREVEDE LA DISCIPLINA?\*\*\*

L'art. 90 del Decreto 81 obbliga il committente, **prima di affidare i lavori**, a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

L'art. 90 disciplina in maniera dettagliata le modalità con cui questa verifica deve essere eseguita: tali **modalità** consistono, sostanzialmente, nell'acquisizione da parte del committente una serie di documenti dell'impresa e del lavoratore autonomo.

L'elenco dei documenti è contenuto nell'allegato XVII del Decreto e riportato in appendice.

Il committente che non adempie all'obbligo di verifica è punito con la sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 1.423,83 a € 6.834,44; inoltre, e soprattutto, la violazione dell'obbligo potrebbe integrare la colpa ai fini della contestazione dei reati di omicidio colposo o lesioni personali colpose, se si verifica un infortunio e il processo accerta che esso è stato causato (anche) da una mancata verifica dell'idoneità dell'impresa cui appartiene il lavoratore infortunato.

Se i lavori sono soggetti a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, gli obblighi del committente non si esauriscono con l'acquisizione dei documenti: il committente deve anche trasmettere all'amministrazione concedente (di norma, il Comune) una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica, assieme alla copia della notifica preliminare e al DURC.

Se non provvede, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 771,92 a € 2.562,9.

Inoltre, la mancanza del DURC comporta la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo: vale a dire, i lavori non possono essere eseguiti e il cantiere viene fermato.

Lo stesso provvedimento viene applicato anche in assenza del piano di sicurezza e coordinamento o del fascicolo quando previsti, oppure in assenza di notifica preliminare, quando prevista.

## **COSA FARE PRIMA DI AFFIDARE I LAVORI?**

La normativa vigente assegna una serie di obblighi in capo al committente anche privato. Questi dovrà richiedere e farsi consegnare dall'imprenditore una serie di documenti il cui elenco completo è riportato in appendice.

La documentazione da acquisire non è sempre la stessa per tutti i cantieri e per tutti i tipi di intervento, né è identica per la verifica dell'impresa e per la verifica del lavoratore autonomo. A volte, poi, essa può essere sostituita da autocertificazioni.

Questo manuale contiene:

- descrizione delle diverse casistiche che il legislatore ha previsto (entità del cantiere, pericolosità, titolo abilitativo);
- modelli di documento di utilizzo più frequente ai fini della verifica.

Se il committente non troverà i documenti previsti dall'allegato XVII (pag. 14), l'impresa non potrà essere considerata idonea.

Il committente che commissiona opere ad imprese non qualificate ed idonee, omettendo di richiedere anche le relative autorizzazioni edilizie, e non incaricando quindi, quando necessario, un Tecnico Professionista abilitato, non ha alcun tipo di garanzia e non può godere di alcuna assicurazione e sgravio fiscale commettendo, di conseguenza, degli illeciti sia fiscali che penali e civili.

Affidarsi ad imprese idonee e qualificate, eventualmente con l'ausilio di Tecnici Professionisti, è esempio di tutela a garanzia del cittadino/committente.



## IL COMMITTENTE: SOLO UN “CENTRO DI RACCOLTA DELLE CARTE”?

No. Il committente in nessun caso potrà limitarsi ad accertare l'esistenza delle documentazione prevista, ma dovrà anche e soprattutto verificarne preventivamente il contenuto, eventualmente anche con l'aiuto di Tecnici Professionisti abilitati.

Il committente, ad esempio, dovrà trovare nel **documento di valutazione dei rischi** dell'impresa, tra le lavorazioni elencate come caratteristiche di quell'impresa, almeno quella oggetto dell'appalto.



## AVVIO AI LAVORI: QUANDO?

Il committente che attende di ricevere la documentazione richiesta all'impresa, in nessun caso potrà dare avvio ai lavori. Egli infatti dovrà verificare i contenuti della documentazione prima di scegliere il contraente, quindi prima della stipula del contratto d'appalto, vale a dire al momento dell'esame dell'offerta o del preventivo. Solo in questo modo la verifica assume reale contenuto e non si riduce ad un'inutile raccolta di carte.

In sostanza non possono più essere affidati lavori a quelle imprese non in grado di dimostrare la loro preparazione tecnico-professionale e incapaci di gestire la salute e la sicurezza dei propri lavoratori nei cantieri.

## LA VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE PROSEGUE PER TUTTO L'ITER DEI LAVORI

È importante sottolineare che, secondo la Giurisprudenza, la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi non si esaurisce al momento della scelta dell'impresa esecuttrice ma deve essere garantita per tutto il tempo necessario a realizzare l'opera commissionata; viene inoltre ribadito che il suddetto obbligo non può essere svolto con carattere di mera formalità (Cass. pen. Sez. IV, 16 ottobre 2020, n. 28728 e Cass. pen. Sez. IV, 18 dicembre 2020, n. 36438).



## L'IMPRESA AFFIDATARIA QUALI MARGINI DI AUTONOMIA HA?

**Può, ad esempio, subappaltare parte delle opere?**

**Può farlo senza il consenso del committente?**

L'impresa affidataria, una volta giudicata idonea dal committente, potrà subaffidare parte dei lavori, ma soltanto previo nulla osta da parte del committente stesso. La possibilità di ricorrere al subappalto, è prevista infatti dal Codice Civile, ma va sempre inserita nel contratto d'appalto che regola i rapporti tra committente e ditta affidataria. In sostanza, il subappalto deve sempre essere preventivamente autorizzato dal committente.

## COME DEVE RAPPORTARSI IL COMMITTENTE CON GLI EVENTUALI SUBAPPALTATORI?

Il committente, una volta che ha dato il proprio consenso al subappalto, dovrà attuare una nuova verifica preventiva, stavolta sul soggetto subappaltatore, richiedendo a quest'ultimo, per il tramite del soggetto appaltatore, tutta la documentazione già richiesta all'impresa appaltatrice. Questa interpretazione si ritiene essere la più corretta in quanto si verrebbe così a creare un sistema, come del resto la logica vuole, in base al quale qualsiasi impresa che chiama un'altra impresa è tenuta, in qualunque fase della cascata degli appalti avvenga il trasferimento, a controllare la idoneità tecnico professionale di chi ha chiamato seguendo gli stessi criteri di cui all'allegato XVII.



## IL COMMITTENTE PUÒ DELEGARE QUALCUNO ALL'ASSOLVIMENTO DI TALI ADEMPIMENTI?

Il committente - lo ribadiamo - è il perno attorno al quale ruota la sicurezza nel cantiere edile; costui, pertanto, può essere esonerato dalle responsabilità, civili e penali in merito alla sicurezza dei lavoratori, soltanto con la nomina di un Responsabile dei Lavori e nei limiti dell'incarico a questi conferito, così come specificato dall'art. 93, comma 1 ai sensi del quale "il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori".

La nomina deve essere oggetto di un conferimento formale (per iscritto), deve indicare i precisi compiti attribuiti e deve assegnare al delegato i poteri decisionali e di spesa necessari per la gestione dell'appalto, rientrando nell'ambito della delega di funzioni.



## **ATTENZIONE\*\***

La verifica dell'idoneità tecnico professionale non esaurisce, naturalmente, gli obblighi del committente di un cantiere temporaneo o mobile.

Il committente deve:

- in tutti i casi previsti, prima dell'inizio dei lavori, inviare all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro la notifica preliminare contenente i dati significativi del cantiere;
- nei casi in cui è prevista la presenza di più imprese nel cantiere, ai fini della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo dell'opera, designare contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e designare prima dell'affidamento dei lavori il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
- inoltre, il committente deve sempre svolgere il proprio ruolo, che è quello di soggetto "titolare del potere di gestione dell'appalto": egli deve quindi attenersi alle misure generali di tutela in tutte le fasi dell'opera, in particolare, al momento delle scelte progettuali ed organizzative e all'atto della previsione della durata dei lavori, e prendere in considerazione il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e il Fascicolo dell'opera.

Di tutti questi adempimenti non si occupa il manuale, ma naturalmente ne va sottolineata anche in questa sede la fondamentale importanza, ai fini della realizzazione di un cantiere davvero sicuro.

## **Appendice e modulistica**

## LE VERIFICHE DEL COMMITTENTE PER I CANTIERI SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE SULLA SICUREZZA



*N.B. In caso di esito negativo delle verifiche d'idoneità tecnico-professionale non si possono affidare i lavori alle imprese e/o ai lavoratori autonomi.*

## VERIFICA DOCUMENTAZIONE

### Per le sole imprese affidatarie

Nominativo o nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

#### Per tutte le imprese

- iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi (art. 14 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).

#### Inoltre

- dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuati all'INPS, all'INAIL e alle casse edili;
- dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

## VERIFICA DOCUMENTAZIONE

- iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisoriali;
- elenco dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC).

## VERIFICA DOCUMENTAZIONE

- iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato

## VERIFICA DOCUMENTAZIONE

- iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

## TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE

### AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

- copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione analizzata precedentemente

se l'intervento  
**è soggetto**  
 alla richiesta di un  
 titolo abilitativo

se l'intervento  
**non è soggetto**  
 alla richiesta di un  
 titolo abilitativo  
**non è prevista la**  
**trasmissione di**  
**documentazione**  
**all'amministrazione**  
**concedente**

## IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le **imprese, le imprese esecutrici** nonché le **imprese affidatarie**, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a)
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

2. I **lavoratori autonomi** dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

3. In caso di **subappalto** il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.

## MODELLI SCARICABILI IN FORMATO PDF

Inquadra il QR-code oppure collegati al sito [soscasavenezia.it](http://soscasavenezia.it) e scarica la modulistica relativa all'IDONEITA' TECNICA.

### PER L'IMPRESA

- **Idoneità tecnico-professionale**

*Scheda riepilogativa dei documenti da consegnare al committente o al responsabile dei lavori*

### PER IL COMMITTENTE: DOCUMENTI DA RICHIEDERE AL SOGGETTO AFFIDATARIO DEI LAVORI (IMPRESA O SINGOLO LAVORATORE AUTONOMO)

- **Autocertificazione da parte dell'impresa del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale**

*Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà*

- **Modello 1 – dichiarazione di insussistenza di provvedimenti di sospensione**

*Allegato XVII punto 1 lett. D) D.Lgs. 81/208*

- **Modello 2 – dichiarazione di conformità di macchine, attrezzature e opere provvisoria**

*Allegato XVII punto 2 lett. B) D.Lgs. 81/208*

- **Modello 3 - dichiarazione di avvenuta consegna dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da parte dell'impresa affidataria ai propri lavoratori impegnati nel cantiere**

*Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione*



# sistemaRESOLVO SRL Società Benefit

## **LA CONSULENZA A MISURA DI PICCOLA IMPRESA**

---

Il mercato richiede a tutte le aziende di dimostrare il proprio impegno per adeguare la propria organizzazione agli standar organizzativi che garantiscano qualità, sostenibilità, sicurezza e responsabilità sociale.

Non fatevi trovare impreparati per le nuove sfide ed investite sulla vostra organizzazione per avere i migliori ritorni.

Vi aiutiamo passo dopo passo per ottenere le seguenti certificazioni:

ISO 9001 - Qualità

ISO 14001 - Ambiente

ISO 45001 - Sicurezza

ISO 39001 - Sicurezza per il traffico stradale

ISO 50001 - Energia

SA 8000 - Responsabilità Sociale

UNI PDR 125 - Parità di Genere

EN 1090 - Marcatura CE dei componenti strutturali

MOG secondo Lgs 231 + Organo di Vigilanza.



**sistemaRESOLVO S.R.L. Società Benefit**  
Consulenza di Direzione e sui Sistemi di Gestione  
il sistema per informatizzare la gestione ISO 9001, 14001, 45001, ISO 50001, ISO 39001, SA 8000, EN 1090-1, UNI PDR 125

**AFFIDATI ALLA SQUADRA DEL DOTT.  
ALESSIO FRASSON, PARTNER DELLE  
PICCOLE IMPRESE DA OLTRE 25 ANNI**

---

Contatta l'Ufficio Categorie di  
Confartigianato Imprese Venezia  
tel 041 5299270  
mail: [ufficio.categorie@artigianivenezia.it](mailto:ufficio.categorie@artigianivenezia.it)